

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

1° trimestre 2017

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

Sentenza [C.M. contro la Svizzera](#) del 17 gennaio 2017 (ricorso n. 7318/09)

Diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); principio della parità delle armi

Appellandosi all'articolo 6 paragrafo 1 CEDU, il ricorrente ha sostenuto di non aver ragionevolmente potuto commentare le osservazioni della controparte. La Corte ha notato che, secondo il Governo, tali osservazioni sono state spedite al ricorrente il 4 marzo 2008 e quest'ultimo le ha ricevute, secondo le sue affermazioni, il 10 marzo 2008 per posta B. Il giudice competente, che si è pronunciato il 12 marzo 2008, ha violato, secondo la Corte, il principio della parità delle armi mettendo esplicitamente fine allo scambio di documenti ed emettendo la sua decisione troppo poco tempo dopo aver comunicato le osservazioni della controparte al ricorrente, non rappresentato da un avvocato.

Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU. Per il resto, ricorso irricevibile (unanimità).

Sentenza [Osmanoğlu e Kocabaş contro la Svizzera](#) del 10 gennaio 2017 (ricorso n. 29086/12)

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9 CEDU); rifiuto di esentare due alunne di confessione mussulmana dai corsi di nuoto misti obbligatori

Appellandosi all'articolo 9 CEDU, i ricorrenti, di confessione mussulmana, hanno sostenuto che l'obbligo imposto loro di mandare le figlie ai corsi di nuoto misti era contrario alle loro convinzioni religiose. Secondo la Corte, le autorità svizzere non hanno oltrepassato l'ampio margine discrezionale loro riconosciuto nel caso in specie, che riguarda l'istruzione obbligatoria, antepoendo l'obbligo scolastico nella sua integrità e la completa integrazione degli alunni all'interesse privato dei ricorrenti di voler esentare, per motivi religiosi, le proprie figlie dai corsi di nuoto misti.

Non violazione dell'articolo 9 CEDU (unanimità).

Decisione [Bonal contro la Svizzera](#) del 7 febbraio 2017 (ricorso n. 45158/14)

Ricorso tardivo (art. 35 par. 1 CEDU); procedimento parallelo

La ricorrente ha sostenuto di non aver potuto costituirsi parte civile in un procedimento penale militare. Inoltre ha denunciato che alcuni testimoni non sono stati sentiti. La Corte ha osservato che il tribunale militare di cassazione ha respinto in modo molto chiaro il ricorso della ricorrente con sentenza del 15 marzo 2012 mettendo definitivamente fine al procedimento penale militare. Secondo i giudici di Strasburgo, questa decisione definitiva rendeva inutile il procedimento d'appello parallelo avviato dalla ricorrente. Di conseguenza, per la Corte, il termine di sei mesi entro cui presentare ricorso decorreva dalla data in cui la sentenza del 15 marzo 2012 era stata comunicata all'avvocato della ricorrente. Pertanto il ricorso del 15 giugno 2014 è tardivo.

Il ricorso è inammissibile per mancato rispetto del termine di sei mesi (unanimità).

Sentenza [Salija contro la Svizzera](#) del 10 gennaio 2017 (ricorso n. 55470/10)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); revoca del permesso di dimora ed espulsione di un cittadino macedone che ha vissuto più di 20 anni in Svizzera e ha subito due condanne penali

La causa riguarda la revoca del permesso di dimora in Svizzera e l'espulsione di un cittadino macedone in seguito a due condanne penali. I giudici nazionali, e da ultimo anche il Tribunale federale nel luglio 2010, hanno respinto tutti i ricorsi presentati.

Appellandosi all'articolo 8 CEDU, il ricorrente ha contestato la revoca del suo permesso di dimora e la sua espulsione sostenendo di non avere più stretti legami con la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, visto che è arrivato in Svizzera a nove anni e qui ha vissuto per 20 anni, vi si è sposato e sta crescendo due figli. Tenendo conto della gravità dei reati, dell'insufficiente integrazione del ricorrente in Svizzera, come pure del fatto che si esprime in albanese ed è ancora attaccato alla cultura della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dove ha passato parte della sua infanzia e si è recato anche in seguito, la Corte ha concluso che la Svizzera non ha violato il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Ha aggiunto che anche la moglie del ricorrente è cittadina della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, parla l'albanese e conosce la cultura di quel Paese e che i loro figli sono ancora in un'età in cui si possono adattare a un nuovo ambiente. Di conseguenza la Corte ritiene ragionevole che i ricorrenti possano tornare a vivere nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Non violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza [X. contro la Svizzera](#) del 26 gennaio 2017 (ricorso n. 16744/14)

Divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); espulsione di un cittadino dello Sri Lanka di etnia tamil malgrado numerose informazioni indicanti il rischio di maltrattamenti in caso di rimpatrio

La causa riguarda l'espulsione di un cittadino dello Sri Lanka di etnia tamil che aveva chiesto asilo in Svizzera a causa delle persecuzioni politiche nel suo Paese, dove sarebbe stato sottoposto a maltrattamenti in carcere per aver fatto parte delle Tigri Tamil. Davanti alla Corte il ricorrente ha sostenuto che le autorità svizzere non hanno adeguatamente valutato le sue dichiarazioni prima di espellerlo verso lo Sri Lanka, dove sarebbe stato nuovamente sottoposto a maltrattamenti.

La Corte ha concluso che, sebbene le autorità svizzere abbiano presentato le loro scuse al ricorrente e gli abbiano poi concesso l'asilo, costui non era stato risarcito, conservando pertanto la propria qualità di vittima. Nel merito, le autorità elvetiche avrebbero potuto constatare che, in caso di espulsione, il ricorrente rischiava di subire trattamenti vietati dall'articolo 3 della Convenzione viste le numerose prove che attestavano un simile rischio. Pertanto non avevano debitamente esaminato la domanda d'asilo del ricorrente. Violazione dell'articolo 3 CEDU (unanimità).

Decisione [Kranjanac contro la Svizzera](#) del 7 febbraio 2017 (ricorso n. 7164/10)

Diritto ad un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); mancato versamento di un anticipo sulle spese entro il termine stabilito

La causa riguarda la decisione del Tribunale amministrativo federale di non entrare nel merito del ricorso del ricorrente che non aveva pagato interamente l'anticipo sulle spese entro il termine stabilito. Appellandosi all'articolo 6 paragrafo 1 CEDU, il ricorrente lamenta il mancato accesso a un tribunale a causa di un formalismo eccessivo considerando che l'importo mancante ammontava a 12 franchi. La Corte ha rilevato, riprendendo le osservazioni dei giudici nazionali, che il versamento iniziale era stato effettuato in ritardo, che il ricorrente era stato rappresentato dal suo avvocato austriaco per tutta la durata del procedimento dinnanzi ai giudici nazionali e che l'importo mancante di 12 franchi non era stato determinante per la decisione di non entrare nel merito del suo ricorso. Ricorso irricevibile per mancanza di fondamento (unanimità).

II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

Sentenza [Paradiso e Campanelli contro l'Italia](#) del 24 gennaio 2017 (ricorso n. 25358/12) (Grande Camera)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); maternità surrogata

La causa riguarda la presa in carico da parte dei servizi sociali di un bimbo di nove mesi, nato in Russia, in seguito alla firma di un contratto di maternità surrogata che una coppia, priva di alcun legame biologico con il bambino, aveva concluso con una donna russa. Vista l'assenza di un simile legame tra il bimbo e i genitori intenzionali, la breve durata della relazione con il bambino e l'incertezza del quadro giuridico applicabile, la Corte ha negato l'esistenza di vita familiare tra i ricorrenti e il piccolo, pur considerando il progetto di creare una famiglia e la qualità dei legami affettivi. Ha comunque ritenuto che le misure contestate costituiscono un'ingerenza nella vita privata dei ricorrenti sostenendo però che sono state adottate per preservare l'ordine pubblico e tutelare i diritti e le libertà altrui. Inoltre ha concluso che lasciare il minore con i ricorrenti avrebbe significato legalizzare una situazione da loro creata in violazione del diritto italiano. Infine ha ammesso che i giudici italiani, nel concludere che il bambino non avrebbe subito un pregiudizio grave o irreparabile in seguito alla separazione, hanno trovato un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco restando entro i limiti dell'ampio margine discrezionale di cui disponevano. Non violazione dell'articolo 8 CEDU (undici voti contro sei).

Sentenza [Hutchinson contro il Regno Unito](#) del 17 gennaio 2017 (ricorso n. 57592/08) (Grande Camera)

Divieto di tortura (art. 3 CEDU); ergastolo

La causa riguarda un uomo che sta scontando l'ergastolo. Questi ha sostenuto davanti alla Corte che la reclusione a vita è contraria all'articolo 3 della CEDU. La Corte ha ricordato che la Convenzione non vieta d'infliggere l'ergastolo a una persona condannata per un reato particolarmente grave come l'omicidio. Tuttavia, per essere compatibile con la CEDU, una simile pena deve offrire la prospettiva di un rilascio e la possibilità di un riesame. I giudici di Strasburgo hanno stabilito che la Corte d'appello britannica ha chiarito il contenuto del diritto nazionale pertinente e ha risolto l'incoerenza emersa nella sentenza [Vinter contro il Regno Unito](#), precisando così la portata, i criteri e le modalità del riesame della pena da parte del Segretario di Stato. Quest'ultimo infatti è tenuto a scarcerare un ergastolano la cui detenzione non è più giustificata da motivi legittimi legati all'esecuzione della pena. Inoltre la Corte ha tenuto conto del fatto che la prassi interna potrà definire in modo più preciso le circostanze nelle quali è possibile chiedere la scarcerazione nonché l'obbligo legale per i

giudici nazionali di considerare la giurisprudenza relativa all'articolo 3 CEDU. Di conseguenza, ha concluso che l'ordinamento britannico prevede la possibilità di ridurre le pene detentive a vita.

Non violazione dell'articolo 3 CEDU (quattordici voti contro tre).

Sentenza [Gengoux contro il Belgio](#) del 17 gennaio 2017 (ricorso n. 76512/11)

Diritto alla vita (art. 2 CEDU); divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); detenzione di un malato di cancro

Secondo il ricorrente, le autorità belghe hanno violato la CEDU mantenendo in carcere suo padre malato di cancro. In merito all'articolo 2 CEDU, la Corte ha constatato che la diagnosi relativa allo stadio avanzato del tumore metastatico del padre risale a un momento antecedente la carcerazione e che le cure chemioterapiche prescritte sono state regolarmente somministrate. I giudici di Strasburgo non sono stati in grado di stabilire un nesso di causalità tra la carcerazione e il decesso del detenuto. In merito all'articolo 3 CEDU, la Corte ha ritenuto che la situazione in esame non era tale da richiedere, ai fini di una buona amministrazione della giustizia penale, la disposizione di misure diverse da quelle adottate. Ha concluso che mantenere in stato di detenzione il padre del ricorrente, nonostante lo stato di salute e il decorso della malattia, non ha costituito un trattamento né inumano né degradante.

Non violazione degli articoli 2 e 3 CEDU (unanimità).

Sentenza [Jankovskis contro la Lituania](#) del 17 gennaio 2017 (ricorso n. 21575/08)

Libertà di espressione, diritto all'informazione (art. 10 CEDU), accesso a Internet rifiutato in carcere

Il ricorrente, che stava scontando una pena detentiva, ha scritto al Ministero dell'Istruzione e delle scienze per chiedere informazioni sulla possibilità di iscriversi a diritto all'università. Il ministero gli ha risposto che le informazioni in merito ai programmi di studi erano disponibili sul suo sito Internet, AIKOS. Le autorità penitenziarie e i giudici amministrativi non hanno autorizzato il ricorrente ad accedere al sito, appellandosi sostanzialmente al divieto di accesso a Internet applicabile ai detenuti (implicitamente dedotto dal divieto di comunicare via radio o telefono) e a una serie di considerazioni in materia di sicurezza.

Il ricorrente ha sostenuto che negargli la possibilità di accedere a Internet in prigione gli aveva impedito di ottenere le informazioni su un programma di studi, il che costituiva una violazione dell'articolo 10 CEDU. La Corte ha concluso che l'ingerenza nel diritto all'informazione, sebbene prevista dalla legge e a fini legittimi, non era necessaria nel caso in specie in una società democratica.

Violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità).

Sentenza [J. e altri contro l'Austria](#) del 17 gennaio 2017 (ricorso n. 58216/12)

Divieto di schiavitù e lavori forzati (art. 4 CEDU); divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); obbligo di condurre indagini su reati commessi all'estero; tratta di esseri umani

La causa riguarda l'indagine condotta dalle autorità austriache sulla base di una denuncia di tratta di esseri umani. Nel caso in specie due cittadine filippine, partite dal loro Paese per lavorare come aiuto domestico o ragazze alla pari negli Emirati Arabi Uniti, hanno affermato

che i loro datori di lavoro avevano sottratto loro il passaporto, le avevano sfruttate e le avevano condotte per un breve soggiorno a Vienna, dove i maltrattamenti erano proseguiti. Nella capitale austriaca erano poi riuscite a scappare e in Austria avevano quindi sporto denuncia penale contro i loro datori di lavoro. Le autorità austriache si sono dichiarate non competenti per acquisire informazioni su reati commessi all'estero nei confronti delle ricorrenti, archiviando la denuncia per quanto successo in Austria. Dinanzi alla Corte le ricorrenti hanno in particolare sostenuto che i maltrattamenti da loro subiti in Austria non potevano essere considerati isolati e che le autorità austriache avevano l'obbligo internazionale di condurre indagini anche su fatti avvenuti all'estero.

La Corte ha in particolare sostenuto che la Convenzione non imponeva all'Austria di indagare sul reclutamento delle ricorrenti nelle Filippine né sul loro presunto sfruttamento negli Emirati Arabi Uniti, poiché l'articolo 4 CEDU non obbliga gli Stati contraenti a introdurre una competenza universale in materia di tratta di esseri umani commessa all'estero. Per quanto riguarda i fatti accaduti in Austria, i giudici di Strasburgo ritengono che le autorità hanno adottato tutte le misure necessarie e auspicabili alla luce delle circostanze (inchiesta penale, rilascio del permesso di soggiorno e di lavoro, misure di protezione dell'identità delle vittime).

Non violazione degli articoli 3 e 4 CEDU (unanimità).

Sentenza [Kalneniene contro il Belgio](#) del 31 gennaio 2017 (ricorso n. 40233/07)

Diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU), diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); perquisizione domiciliare

La causa riguarda la perquisizione dell'abitazione della ricorrente, la quale, appellandosi agli articoli 6 paragrafo 1, 8 e 13 CEDU, ha contestato la legalità e l'impiego di prove ottenute in questo modo nel quadro del procedimento penale che ha condotto alla sua condanna.

La Corte ha considerato la perquisizione dell'abitazione della ricorrente un'ingerenza nei diritti di quest'ultima garantiti dall'articolo 8 CEDU e più in particolare nel diritto al rispetto del suo domicilio, rilevando inoltre che tale ingerenza non solo era priva di basi legali, ma non era stata neppure prevista dalla legge poiché la perquisizione si era svolta senza mandato rilasciato da un giudice istruttore.

I giudici di Strasburgo hanno comunque constatato che il procedimento penale ha soddisfatto i requisiti del diritto a un processo equo. Hanno inoltre rilevato che la ricorrente ha potuto contestare in tre gradi di giurisdizione gli elementi raccolti e opporsi al loro impiego, che la sua condanna non si fondava solamente sugli elementi di prova ottenuti durante la perquisizione contestata e che nulla permetteva di concludere che il giudizio dei giudici nazionali sia stato arbitrario o manifestamente non ponderato o che i diritti della difesa non fossero stati sufficientemente rispettati. La Corte ha aggiunto che la ricorrente disponeva di vie di ricorso interne per chiedere una riparazione per la violazione dell'articolo 8 CEDU da lei subita, in particolare avviando un'azione di responsabilità nei confronti dello Stato in virtù dell'articolo 1382 del Codice civile.

Violazione dell'articolo 8 CEDU, non violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU e non violazione dell'articolo 13 CEDU in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU (unanimità).

Decisione [K2 contro il Regno Unito](#) del 7 febbraio 2017 (ricorso n. 42387/13)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); rifiuto di rilascio o revoca della nazionalità di una persona sospettata di aver preso parte ad attività finalizzate al terrorismo

K2 era sospettato di aver preso parte in Somalia ad attività finalizzate al terrorismo. Nel 2010, il ministro dell'interno gli aveva revocato la cittadinanza britannica e vietato l'ingresso nel Paese. Appellandosi all'articolo 8 CEDU, K2 ha sostenuto che si trattava di decisioni discriminatorie e contrarie al diritto al rispetto della vita privata e familiare.

La Corte ha giudicato irricevibili i ricorsi in quanto chiaramente infondati. Anche se in determinate circostanze negare o ritirare la cittadinanza può essere problematico ai sensi dell'articolo 8 CEDU a causa delle conseguenze sulla vita privata dell'interessato, secondo i giudici di Strasburgo il caso in specie non presentava simili rischi. La Corte ha stabilito che all'epoca il ministro aveva agito in modo rapido, accurato e conforme alla legge e che K2 aveva potuto ricorrere sottoponendo a verifica giudiziaria la decisione, ma che i giudici britannici avevano respinto il ricorso dopo averlo meticolosamente esaminato. La Corte ha infine rilevato che in effetti determinati mezzi di prova erano riservati per ragioni di sicurezza, ma che l'avvocato speciale di K2 aveva potuto visionarli e che quest'ultimo aveva conoscenza dell'incarto a grandi linee.

Irricevibile (unanimità)